



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 38

DEL 12/06/2019

OGGETTO :Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio comunità.
Condivisione ed approvazione. Approvazione.

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno **dodici** del mese di **Giugno** alle ore **18,15** , e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 07/06/2019, Prot. Gen. N° 18671, in seduta pubblica ordinaria di aggiornamento.

All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO		X
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE	X	
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n. 14. Assenti n. 2 Consiglieri.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Arch. Demaio Danilo

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco, Avv. Riccotti, l'Ass. Vindigni e l'Ass. Arch. Carpino.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Drago.

Scrutatori i Consiglieri Pacetto Consuelo, Iurato Maria Teresa e Buscema Marianna.

Sono altresì presenti il Capo Settore VII Ing. Spanò ed il Responsabile del Servizio Segreteria Dott. Gugliotta.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 dell'OdG e precisamente Regolamento Comunale per la pratica compostaggio comunità. Condivisione ed approvazione e dà la parola all'Ass. Carpino per la presentazione della proposta.

L'Ass. Carpino illustra la proposta , già in parte precedentemente esposta.

La Consigliera Morana auspica che quanto detto precedentemente dall'Ing. Spanò sui tempi per l'affidamento dell'appalto della gara dei sette anni per la gestione dei rifiuti e per le relative verifiche si realizzi quanto previsto e che quindi ci possa essere una vera svolta nella gestione dei rifiuti, dichiara, anche a nome del gruppo misto che per senso di responsabilità voterà favorevolmente la proposta di regolamento.

La Consigliera Iurato conferma quanto già detto in commissione e che la predisposizione di un progetto esecutivo sarebbe stato necessario.

L'Ass.Vindigni risponde che preliminarmente sarebbe stato necessario approvare il regolamento.

Il Consigliere Marino chiede all'Assessore al Bilancio, Vindigni quanto viene a costare al Comune il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e concludendo dichiara che il territorio sia invaso dai rifiuti.

Il Consigliere Mirabella I.B. ribadisce che si sono chieste le carte per l'individuazione dei luoghi ove installare le compostiere.

La Consigliera Trovato precisa che le motivazioni del rinvio della precedente seduta era dovuta alla necessità di approfondire le tematiche.

L'Assessore Vindigni osserva che era assente nella precedente seduta ed in riferimento ai costi richiesto dal Consigliere Marino sono alti proprio perché la gestione dei rifiuti è molto difficoltosa.

Il Presidente a questo punto, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, per alzata e seduta, a scrutinio palese la proposta ad oggetto:Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio comunità. Condivisione ed approvazione con il seguente esito.

Presenti n. 14

Voti favorevoli n. 12(Trovato, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Scimonello, Vindigni, Iurato, Mirabella F.M., Alfano, Mirabella I.B.).

Astenuti n. 2(Giannone e Marino)

La proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 12 del 23/04/2019 del Capo Settore VII^ Ing. Spanò che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica del Capo Settore , Ambiente-Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri, e di regolarità contabile espresso dal Capo Settore Entrate-Finanze che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n.12, astenuti n.2 su 14 Consiglieri presenti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto: "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio comunità. Condivisione ed approvazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'Assessore Carpino chiede che venga votata l'immediata esecutività dell'atto, stante l'urgenza a predisporre i gli atti conseguenti.

Il Presidente, pone in votazione per alzata e seduta, a scrutinio palese la richiesta di dichiarare l'immediata esecutività dell'atto con il seguente esito:

Presenti n. 14

Voti favorevoli n. 12(Trovato, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Scimonello, Vindigni, Iurato, Mirabella F.M., Alfano, Mirabella I.B.).

Astenuti n. 2(Giannone e Marino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n. 12 su 14 Consiglieri presenti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VII
Ambiente, Patrimonio-Gestione del Patrimonio-



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12

Del 23 APR 2019

OGGETTO: Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio comunità. Condivisione ed approvazione.

**IL TITOLARE P.O.
SETTORE VII**

RITENUTO che il compostaggio, legato al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, contribuisce alla riduzione complessiva dei rifiuti da avviare a recupero e/o smaltimento, oltre che alla salvaguardia dell'ambiente.

RICHIAMATO il Piano di Intervento dell'ARO Scicli, approvato con Del.C.C.n.39 del 16/04/2018, che, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, prevede che il servizio sarà svolto ed organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base fissati dalla norma, privilegiando, tra l'altro, la separazione alla fonte dei rifiuti ed il riciclaggio di alta qualità, con valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).

ATTESO che nella predisposizione degli atti di gara per la acquisizione del servizio di igiene urbana dell'ARO Scicli si è preteso il rispetto dei CAM-Criteri Ambientali Minimi di cui Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla G.U.R.I. n.58 dell'11.03.2014, e tra i cui principi rientra la incentivazione del compostaggio domestico e dell'auto compostaggio.

ATTESO che nel Piano Operativo del Servizio, riferito, sempre, all'ARO Scicli, laddove disciplina la raccolta domiciliare della FORSU, quale azione positiva verrà incentivata la promozione del compostaggio domestico, e la diffusione del compostaggio di comunità.

RICHIAMATA la Del. C.C. n. 15 del 28/03/2019 con la quale la Amministrazione Comunale, aderendo alla esigenza formulata, in corso delle sedute di esame, dal Consiglio Comunale di condurre un ulteriore approfondimento, con riserva di formulare proposte migliorative al testo esaminato, ha ritirato la proposta di "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di comunità" nella stesura di cui alla proposta di Del. C.C. n. 7 del 07/12/2018, predisposta dal Settore VII.

RICHIAMATO lo schema di Regolamento comunale per il compostaggio di comunità, proposto dall'Assessore Regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, e sul quale è stato espresso l'apprezzamento con Delibera Giunta Regionale n.252 del 13.07.2018.

RILEVATO che in uno alle proposte di modifiche relative al Regolamento inerente il compostaggio domestico, inoltrate all'Amministrazione Comunale a mezzo e-mail, e acquisite al Prot. AMP n. 1728 del 19/04/2019, nessuna modifica è stata proposta al Regolamento comunale per il compostaggio di comunità, nella stesura già sottoposta al Consiglio Comunale.

RITENUTO, per quanto prima rilevato, riproporre il Regolamento comunale per il compostaggio di comunità nella stesura originaria, con la precisazione che gli sgravi tariffari, oggi da applicare sulla TARI, troveranno conferma all'avvio della TARIP, ed introducendo, in analogia al Regolamento sul compostaggio domestico, apposita modulistica di verifica ad opera del Comune.

VISTO il testo del "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di comunità", allegato alla presente sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.

RITENUTO che le modifiche introdotte, rispetto alla stesura originaria del "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di comunità", non comportino la necessità di riacquisire la condivisione del Titolare P.O. Settore III Entrate-Finanze, già resa con nota prot.3614 del 05/12/2018.

VISTO l'art.183, comma 1 lett.e) D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. che definisce l'autocompostaggio il "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".

VISTO l'art.183, comma 1 lett.qq-bis) D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. che definisce il compostaggio di comunità il "compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalla medesima, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

VISTO il Decreto Assessorato dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 28/03/2019, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 12/04/2019, con la quale, nell' ambito del PO FERS Sicilia 2014-2020 è stato approvato apposito Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, per il sostegno di attività di compostaggio.

RITENUTO sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva nella considerazione che la attività di compostaggio costituisce un valido ausilio per incrementare la percentuale di raccolta differenziata; oltre che per poter aderire alla iniziativa del Decreto di cui al punto che precede.

VISTO l' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO lo statuto Comunale ;

VISTO il foglio allegato contenente i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

DELIBERA

1. **Condividere**, e quindi approvare, il "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di comunità", di cui all'Allegato alla presente, sotto ALLEGATO "A", per farne parte integrante e sostanziale, nel testo qui da intendere , oltre che richiamato, integralmente riportato e trascritto.
2. **Dichiarare** la presente, per le motivazioni in premessa, con separata votazione, immediatamente esecutiva.
3. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenete i pareri citati in premessa.

L'Assessore Proponente
Arch. Pasquale Cappina



IL TITOLARE P.O.
SETTORE VII
Ing. Guglielmo Spanò

Allegato alla proposta di delibera di C.C. n. del

OGGETTO: Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di comunità. Condivisione ed approvazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



**IL TITOLARE P.O.
SETTORE VII
Ing. Guglielmo Spanò**


Scicli li

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 23/04/2018



**IL TITOLARE P.O.
SETTORE III
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**




Comune di Scicli

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Settore VII

**Ambiente, Patrimonio, Gestione del Patrimonio,
Espropri**



ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____



SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Soggetti interessati
Art. 4	Autorizzazioni
Art. 5	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 7	Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura
Art. 8	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 9	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 10	Benefici
Art. 11	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze praticano il compostaggio di comunità
Art. 12	Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 13	Modalità di rinuncia

Allegato 1 Regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 1b Regolamento del Ministero dell' Ambiente, pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017

Allegato 2 Contenuti minimi del Regolamento di gestione dell'apparecchiatura G.U.R.I. n.45 del 23-02-17

Allegato 3 Verbale sopralluogo



Art.1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, scelto tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di comunità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio di comunità.

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l' Art. 183 del D.Lgs. 152/2006 per Compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, con l'ausilio di un'attrezzatura con una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art.3 Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono soggetti privati che intendono praticare il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici prodotti.

I soggetti possono essere utenze domestiche e non domestiche associate in un "organismo collettivo".

Tale organismo può essere :

- un Condominio
- un' Associazione
- un Consorzio
- una Società non Industriale
- ovvero altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio di comunità.

Il Comune può essere socio dell'organismo collettivo.

Art.4 Autorizzazioni

Tale attività può essere effettuata da ogni utenza appartenente ad un organismo collettivo come definito all'art. 3 del presente regolamento che:

- a) abbia approvato l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottato il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità,
- b) abbia effettuato la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni previste all'articolo 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente,
- c) sia dotato di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.



Per gli organismi collettivi che utilizzano un'apparecchiatura con capacità di trattamento complessiva di rifiuti annui inferiore ad una tonnellata non è prevista la figura del Conduttore.

L'attività di compostaggio di comunità può essere intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art 19 della legge 7 Agosto 1990, n.241, da parte del Responsabile dell'organismo collettivo al Comune. Il Comune trasmetterà la segnalazione dell'inizio del compostaggio di comunità all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani che provvederà a sospendere il servizio di ritiro della frazione organica prodotta dalle utenze appartenenti all'organismo collettivo.

La SCIA dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto nell'art. 3 e nell'allegato 1 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità superiori a 1 tonnellata, e il modulo previsto nell'art. 10 e nell'allegato 1B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017, per il compostaggio di comunità svolto con apparecchiature con capacità fino ad 1 tonnellata.

La SCIA, cui andranno allegati i documenti previsti dalla norma sopra citata, dovrà essere trasmessa tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

I soggetti appartenenti all'organismo collettivo che presenta la SCIA si impegnano al rispetto di quanto previsto nel Piano di utilizzo del Compost e del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità, che andranno allegati alla SCIA. I contenuti minimi del Regolamento dell'attività di compostaggio di comunità sono indicati nell'Allegato 2 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

Le variazioni in corso di esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità devono essere trasmesse al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Compost prodotto attraverso il compostaggio di comunità svolto dall'organismo collettivo che ha presentato SCIA dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto nel Piano di Utilizzo approvato.

Art.5

Ubicazione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura deve essere ubicata in aree che sono nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo e in ogni caso nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro tre chilometri di distanza dalle stesse. Il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente e direttamente dalle utenze conferenti.

L'apparecchiatura può essere ubicata in terreni agricoli e demaniali; la sua localizzazione deve essere nota, accessibile e verificabile da parte degli organi di controllo.

Art.6

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

Sono materiali compostabili ammissibili nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 ovvero:

- i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, pane raffermo o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fiori recisi appassiti; foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, rametti, trucioli, cortecce e potature, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
- scarti di cortecchia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
- imballaggi in carta e cartone;
- imballaggi in legno;
- carta e cartone non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere- comunque in piccola quantità.



Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità; in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come ratti e insetti). Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm."

I materiali compostabili potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nel Regolamento del compostaggio di comunità presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività.

I conferimenti dei materiali compostabili all'interno dell'apparecchiatura dovranno essere effettuati direttamente dall'utenza produttrice e potranno avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti compostabili non imballati o attraverso il loro conferimento in sacchetti. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica compostabile saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm.i).

Art.7

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Materiale da non compostare:

- Plastica, gomma, materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato;
- Farmaci e antiparassitari;
- Pile esauste ;
- Prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art.8

Descrizione dell'apparecchiatura

1. Nello stesso Comune è consentita l'autorizzazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema, che non dovrà superare quello consentito per legge.

2. L'attrezzatura autorizzata può avere una capacità di trattamento non eccedente le 130 Ton/annue.

3. Per la pratica del compostaggio di comunità si possono utilizzare tutte le apparecchiature adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

4. Le apparecchiature sono classificate secondo la seguente Tabella

Taglie	T/anno massime trattate	Denominazione taglia apparecchiatura
T1	10	PICCOLA
T2	60	MEDIA
T3	130	GRANDE

5. I quantitativi riportati nella Tabella sono comprensivi dello strutturante.



6. Per la taglia piccola (T1) l'apparecchiatura utilizzabile può essere di tipo statico o elettromeccanico; per la taglia media (T2) e grande (T3) l'apparecchiatura utilizzabile deve essere di tipo elettromeccanico.

Art.9 Gestione dell'apparecchiatura

L'attività di compostaggio di comunità deve essere esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 e deve rispettare i parametri di cui all'allegato 4, parte B del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

Il compost in uscita dal processo di compostaggio deve rispettare i parametri dell'allegato 6 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017.

L'organismo collettivo dovrà nominare un "Responsabile dell'apparecchiatura", che dovrà, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipare ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di apposito attestato.

Il Responsabile dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata all'organismo collettivo;
- b) comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste nell'autorizzazione rilasciata;
- c) comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell'apparecchiatura utilizzata al Comune o all'azienda delegata;
- d) comunicare entro il 31 dicembre dell'anno corrente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità;
- e) presentare l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni della TARI alle utenze conferenti del raggruppamento.

Per organismi collettivi con produzione di rifiuto organico superiore a 1 tonnellata annua, l'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità dovrà essere gestita da un "Conduttore" qualificato, individuato dall'organismo collettivo. Per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) il conduttore dovrà essere munito di un'attestazione di frequenza ad un corso di formazione, erogato da enti o istituti competenti o dallo stesso fornitore dell'apparecchiatura, per l'ottenimento di qualifica di conduttore.

Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di:

- a) assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
- b) garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti e avvenga negli orari e con le modalità codificate nell'apposito regolamento;
- c) garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità e avvengano secondo quanto previsto negli articoli 6 e 7 del presente regolamento
- d) provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
- e) provvedere alla gestione del biofiltro;
- f) provvedere alla verifica del compost prodotto provvedendo anche alla consegna dello stesso alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
- g) tenere costantemente sotto controllo i seguenti parametri del processo: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni
- h) garantire il corretto esercizio dell'attività di compostaggio;
- i) effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.

In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore saranno svolte dal responsabile dell'apparecchiatura per un periodo non superiore ad un mese. Entro tale termine il responsabile dovrà individuare un altro Conduttore.

La nomina del Conduttore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e tale atto andrà comunicato al comune che a sua volta ne darà comunicazione all'Azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I Conduttori di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3) dovranno conservare in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica.

Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Impresa affidataria del Servizio di gestione rifiuti urbani.



Art.10 Benefici

Il Comune riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della TARI o Tariffa Puntuale proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo. L'entità dello sconto viene definita annualmente dal Comune. Ai fini dell'ottenimento della riduzione della TARI o Tariffa Puntuale alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura comunica al Comune le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a) dei rifiuti conferiti;
- b) del compost prodotto;
- c) degli scarti;
- d) del compost fuori specifica.

Per le apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate/anno) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.

Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.

Il Responsabile dell'organismo collettivo che attua il compostaggio di comunità provvederà a comunicare al comune i nominativi degli utenti residenti nel medesimo comune che aderiscono all'iniziativa con soluzione di continuità in modo da consentirgli di usufruire degli sgravi TARI o Tariffa Puntuale previsti.

Art. 11

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano il compostaggio di comunità

Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, il contribuente deve presentare l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di Scicli;
- b) indicare l'organismo collettivo che ha ricevuto autorizzazioni per avviare l'attività di compostaggio di comunità .
- c) specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento
- d) non avere insoluti pregressi in termini di TARI /IMU e TASI ed altri tributi locali ;
- e) l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio di comunità secondo le modalità previste dal presente regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino ;
- f) l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- g) l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio di comunità e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
- h) l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde;
- i) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo della struttura di compostaggio di comunità, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale .

Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno



successivo alla data dell'istanza ed in relazione alla TARI o Tariffa Puntuale dovuta sull'abitazione di residenza.

La suddetta documentazione verrà conservata agli atti del Settore VII e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei controlli. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.12

Accertamento della regolarità del compostaggio di comunità e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.

L'organismo collettivo è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, l'apparecchiatura verrà fermata e la relativa riduzione TARI o Tariffa Puntuale e per i componenti dell'organismo collettivo potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione dell'Ufficio Tributi. Per ottenere nuovamente la possibilità di utilizzare l'apparecchiatura e la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale per gli utenti facenti parte dell'organismo collettivo, tale organismo dovrà attendere parere dal comune, presentando nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 250,00 per la prima infrazione e pari a € 500,00 per le successive.

Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio di comunità correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.13

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare la pratica di compostaggio di comunità è tenuto a dare la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio.

L'organismo collettivo che intende cessare la messa in servizio dell'apparecchiatura dovrà comunicarlo tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



(Articolo 3)

Modulo per la segnalazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità di trattamento superiore a 1 tonnellata

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a.....residente in.....via, n....., cod. fiscale n....., in qualità di rappresentante legale dell'organismo collettivo (denominazione), tipologia (es. condomini, cooperative, associazioni, consorzi o altre forme associative, comuni, società, altro), con sede in, ai sensi ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, darà avvio, presso (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità per n.... (indicare numero utenze) utenze conferenti. Viene individuato come conduttore dell'apparecchiatura (da non compilare nel caso di conduttore diverso da responsabile): (cognome e nome) nato a il residente in.....via, n....., cod. fiscale n.....,

Si allegano alla presente:

- la relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,
 - il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- il documento attestante l'approvazione dell'installazione dell'apparecchiatura da parte dell'organismo collettivo;
- l'accettazione dell'incarico di conduttore;
- l'attestato di partecipazione al corso di formazione del conduttore;
- regolamento dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la dichiarazione di idoneità dell'apparecchiatura alla produzione e dell'ammendante compostato verde, ai sensi ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti;
- l'elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;



□ la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma



(Articolo 10)

Modulo per la dichiarazione di messa in esercizio dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità con capacità minore di 1 tonnellata annua.

Il/la sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia, n., cod. fiscale n....., n. utenza e Il sottoscritt..... (cognome e nome) nato a..... residente invia, n., cod. fiscale n.....,

(aggiungere altre eventuali utenze)

ai sensi dell'art. 19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

SEGNALANO

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trascorsi 30 giorni dalla data di spedizione della presente comunicazione, daranno avvio, presso (indicare indirizzo), all'attività di compostaggio di comunità.

Si allegano alla presente:

- il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.
- numero di componenti per ciascuna utenza se domestica o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica;
- la copia del titolo di disponibilità giuridica dell'apparecchiatura e dell'area ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2, dell'articolo 5, del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Luogo e data,

Firma



Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2 - FINALITÀ

Il compostaggio di comunità è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana.

ART. 3 - ACCESSO

I soggetti autorizzati al conferimento presso l'apparecchiatura sono esclusivamente le utenze conferenti. L'accesso all'area avviene negli orari stabili all'articolo 5 ed in presenza (opzionale) del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica.

ART. 4 – QUANTITÀ CONFERIBILE

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità al numero delle utenze conferenti.

ART. 5 - ORARI DI APERTURA E GESTIONE

L'accesso all'apparecchiatura avviene dalle orealle ore....

I rifiuti organici sono conferiti, senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento in termini di pulizia e decoro.

ART. 6 - RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI

Sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenuti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.

ART. 7 – DIVIETI

Nell'apparecchiatura è vietato:

- a. l'accesso, al di fuori degli orari di apertura indicati;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c. la consegna di rifiuti e materiali diversi da quelli indicati all'art. 6;
- d. il deposito dei rifiuti con modalità diverse da quelle individuate dal conduttore.



ART. 8 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento, le istruzioni impartite dal conduttore dell'apparecchiatura.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL'APPARECCHIATURA

Il conduttore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, ai sensi del decreto di cui all'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare:

- garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti,
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,
- provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante,
- provvedere alla gestione del biofiltro,
- provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto,
- provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo,
- tenere un registro, per le apparecchiature di taglia T2 e T3, anche in formato elettronico, dei rifiuti conferiti, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori dalle specifica,
- effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica. Il responsabile comunica tali anomalie al comune o all'azienda delegata che effettua il servizio di gestione rifiuti.

ART. 10 – PIANO DI UTILIZZO DEL COMPOST PRODOTTO

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare le disposizioni contenute nel piano di utilizzo allegato al presente regolamento.

ART. 11 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, composto da n. 11 articoli, entra in vigore contestualmente all'avvio dell'apparecchiatura.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché, la normativa vigente in materia di rifiuti.



Allegato 3

COMUNE DI SCICLI
Settore VII
Ambiente, Patrimonio, Gestione del patrimonio-Espropri

**VERBALE DI SOPRALLUOGO PER IL CONTROLLO DI APPARECCHIATURA PER IL
COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' DELLA FRAZIONE UMIDA**

In data _____ alle _____ è stato effettuato un sopralluogo in Via/C.da _____ presso _____ dove è autorizzata l'installazione di un'apparecchiatura per il compostaggio di comunità avente capacità di trattamento annuo _____ e dotata di:

Autorizzazione rilasciata dal Comune di Scicli : n. prot. _____ del _____

SCIA : prot. n. _____ del _____

Regolamento Attività di Compostaggio : prot. n. _____ del _____

_____ Soggetto _____ Responsabile _____ apparecchiatura _____ :

_____ Soggetto _____ Conduttore _____ apparecchiatura _____ :

Elenco soggetti usufruttori riduzione della TARI : prot. n. _____ del _____

riutilizzando il compost prodotto nel territorio comunale

in area verde/orto/terreno di proprietà

in area verde/orto/terreno di proprietà di terzi (allegare consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost)

in area di multiproprietà condivisa tra più utenze (allegare consenso dei comproprietari)

E' STATO RILEVATO CHE:

QUADRO 1- SITO DI COMPOSTAGGIO

VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE: l'apparecchiatura mostra presenza di verde/rifiuto di cucina recente in quantità discreta)

NON VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE: l'apparecchiatura è vuota e/o non mostra segni recenti di utilizzo


NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 2 - SITO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST

NON E' STATO ISPEZIONATO

NON E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST

E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST (vi sono tracce di lavorazione, residui di compost, seminativi recenti etc.)



QUADRO 3 - DICHIARAZIONI DEL VERBALIZZANTE

QUADRO 4 - DICHIARAZIONI A VERBALE DELLA PARTE

Il presente verbale, in numero di 2 fasciate è rilasciato in copia alla parte.
Fatto, letto e sottoscritto alle ore _____ del __ / __ /20__

Il verbalizzante

La parte



IL PRESIDENTE
(Arch. *Davito DeMaio*)



VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa *Valeria Drago*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione(art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
